

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **TIRABASSI, PICARDI, VALLAURI, ZACCARI, BALDINI,**
ANGELINI Cesare e CAROLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 LUGLIO 1962

Valutazione del servizio di insegnamento elementare di ruolo ai fini dei concorsi a Preside

ONOREVOLI SENATORI. — Com'è noto l'articolo 1 del decreto del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 629, che regola — assieme agli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 dello stesso decreto del Capo provvisorio dello Stato — la nomina dei Presidi e dei Direttori delle scuole di istruzione secondaria, dispone che i medesimi siano nominati, in seguito a concorso per titoli ed esami, « dal Ministro per la pubblica istruzione tra i professori ordinari, provvisti di laurea, con almeno otto anni di servizio di ruolo come ordinari effettivamente prestato nelle scuole ».

Detta norma ha subito, per quanto riguarda il requisito del titolo di studio (laurea), varie modifiche (vedi articolo unico legge 10 novembre 1954, n. 1119 e articolo unico legge 10 marzo 1958, n. 94) le quali hanno consentito, per alcuni tipi di concorso la partecipazione anche ai professori provvisti di diploma rilasciato dagli Istituti superiori di Magistero, mentre nessuna innovazione, né precisazione è venuta a modificare o chiarire il requisito di servizio richiesto dal predetto articolo 1 del decreto del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, numero 629: « con almeno otto anni di ruolo

come ordinari effettivamente prestato nelle scuole », nè quanto è detto al successivo articolo 4 del predetto decreto del Capo provvisorio dello Stato n. 629 (« Sono valutati, ai fini del concorso, i seguenti titoli: a) servizio effettivamente prestato dal concorrente nelle Scuole governative; »).

Si è pertanto verificato che in alcuni casi le Commissioni preposte all'espletamento dei concorsi a Preside, hanno valutato — anche se in misura diversa — sia il servizio prestato nelle Scuole secondarie statali, sia il servizio prestato nelle Scuole primarie statali; e ciò, non solo muovendo dalla lettera e dallo spirito della legge — la quale, trattando del servizio richiede che esso sia stato « effettivamente prestato nelle scuole », senza precisare se secondarie o primarie — ma soprattutto intendendo con ciò sottolineare la sostanziale identità della funzione docente nelle diverse forme e gradi della scuola, e la ricchezza di esperienze che dall'espletamento di detta funzione si possono trarre anche ai fini dell'azione direttiva del capo d'istituto.

In altri casi, invece, le Commissioni non hanno attribuito alcuna valutazione al servizio di insegnamento di ruolo effettivamen-

te prestato dai concorrenti nelle Scuole primarie statali.

Si sono visti così professori che, passati nelle Scuole secondarie statali dopo venti e più anni di insegnamento di ruolo nelle scuole primarie statali e presentatisi quindi al concorso a preside, non hanno ottenuto per l'intero periodo di servizio prestato nella Scuola primaria neppure quel modesto punteggio che spesso — in sede di concorso — vien attribuito al candidato per un semplice articolo di rivista: come se venti e più anni spesi per la scuola dello Stato valessero meno, ai fini direttivi, di un articolo di rivista...

Eppure in materia di valutazione del servizio elementare, sia ai fini dei concorsi a cattedre nelle scuole secondarie, sia ai fini della carriera, la nostra legislazione ha fatto passi notevoli dal 1947 (data di approvazione del decreto del Capo provvisorio dello Stato numero 629) ad oggi. Il servizio di insegnamento nelle Scuole elementari è infatti valutato ai fini dei concorsi a cattedre in ragione della metà rispetto al servizio prestato nelle Scuole secondarie (vedi legge 2 agosto 1952, n. 1132) e in alcuni casi (vedi legge

14 ottobre 1960, n. 1228) per intero. Sempre il servizio elementare di ruolo venne valutato, ai fini della carriera dei professori medi, dapprima (vedi legge 22 marzo 1952, n. 203) in ragione della metà per i primi dieci anni e successivamente (vedi articolo 5 della legge 13 marzo 1958, n. 165) anche tale limite massimo di dieci anni venne tolto.

Da quanto premesso, è sembrato ai proponenti che fosse opportuno — per ragioni di equità e per non veder mortificata una attività didattica che costituisce pur sempre un preziosissimo bagaglio di esperienze per un Capo d'Istituto — sancire legislativamente un'analoga valutazione del servizio elementare di ruolo effettivamente prestato nelle Scuole dello Stato ai fini della partecipazione e della valutazione dei titoli nei concorsi a Capo di Istituto delle Scuole secondarie: valutazione di tale servizio in ragione della metà rispetto al servizio prestato nelle cattedre delle scuole od istituti alla cui presidenza o direzione il candidato concorre.

Si propone pertanto all'approvazione degli onorevoli colleghi il seguente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Ai fini di cui è detto al comma primo dell'articolo 1 e alla lettera a) dell'articolo 4 del decreto del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 629, il servizio di insegnamento di ruolo prestato nelle Scuole primarie dello Stato è valutato in ragione della metà del servizio prestato nella cattedra della Scuola od Istituto alla cui presidenza o direzione il professore ordinario concorre.